



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Angelo Matteo Socci

Valeria Chirico

Margherita Libri

Carmela Romano

Annachiara Massafra

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

IMPOSTA	DI
REGISTRO	

Ud.16/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .

-ricorrente-

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentate e difese dall'avvocato [REDACTED] elettivamente

domiciliato presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] in [REDACTED]

[REDACTED]

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Lombardia n. [REDACTED] depositata il 18/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal
Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA



1. Con sentenza n. [REDACTED] depositata il 18/12/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. [REDACTED] con cui la CTP di Milano aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [REDACTED] (società incorporante per fusione la [REDACTED] e da [REDACTED] avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro e sanzioni n. [REDACTED] e n. [REDACTED] rispettivamente notificati alle contribuenti per i maggiori importi di [REDACTED] euro e di [REDACTED] euro, in relazione al decreto n. [REDACTED] con cui il Tribunale di Milano aveva omologato la proposta di concordato preventivo della [REDACTED]. Secondo il giudice di primo grado alla fattispecie in esame non era applicabile, come invece sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 ma, avendo il decreto di omologa *"avuto ad oggetto una duplice e distinta cessione di ramo di azienda"*, l'art. 51 del citato d.P.R., *"per il quale la base imponibile è data dalla differenza del valore dell'attivo e del passivo della azienda ceduta"*.

La CGT di II grado ribadiva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, sostenuta dall'Ufficio sull'assunto che il decreto di omologa in oggetto conterrebbe due disposizioni distinte ma interconnesse, ossia il trasferimento della azienda e l'accollo del passivo e riaffermava che la tassazione del decreto di omologa del concordato con assuntore, in quanto implicante il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili o su altri beni e diritti, va effettuata ai sensi dell'art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 e, pertanto, secondo le aliquote stabilite per i corrispondenti atti traslativi. Il giudice d'appello rilevava, pertanto, la correttezza della tassazione ai sensi dell'art. 51, comma 2, del citato decreto, atteso che i debiti aziendali costituiscono parte integrante del compendio aziendale trasferito, dei quali pertanto non era avvenuto



alcun accollo, ritenendo, comunque, dirimente, al fine dell'esclusione della tassazione delle passività aziendali, la disposizione di cui all'art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, a norma del quale *"non sono soggetti a imposta gli accolti di debiti e gli oneri contestuali ad altre disposizioni"*.

Avverso la sentenza della CGT di II grado della Lombardia proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate.

La [REDACTED] (già [REDACTED] e la [REDACTED] resistevano con controricorso.

La Procura Generale, in persona del P.G. dott. Mario Fresa, rassegnava le proprie conclusioni ex art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto che la fattispecie in esame fosse riconducibile al disposto del sopracitato art. 51, mentre non vi era stata *"cessione di aziende, ma trasferimento dell'attivo aziendale a fronte dell'assunzione di alcune e ben determinate passività"* e pertanto uno *"smembramento d'azienda, in cui alcune poste attive sono trasferite ad un assunto, altre poste all'altro"*. Evidenzia la ricorrente che, anche a voler ritenere che vi sia stata una cessione d'azienda, l'avviso di liquidazione in questione ha ad oggetto il decreto di omologa del concordato preventivo con terzo assunto, a cui va ricondotto il trasferimento delle attività e delle passività, le quali, inoltre, non coincidono con tutte quelle inerenti all'azienda ceduta ma solo con quelle individuate dal decreto di omologa, rilevando altresì che gli atti di cessione prevedono che le due assuntrici non risponderanno delle passività stralciate, in caso di loro reviviscenza (diversamente da quanto previsto dall'art. 2560 c.c. per quelle risultanti dai libri contabili). Pertanto,



l'imposta sarebbe stata correttamente liquidata sulla base della disposizione che dà luogo alla tassazione più onerosa e quindi dell'accollo.

2. Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere la CGT di secondo grado erroneamente ritenuto comunque riconducibile la fattispecie in esame all'art. 21, comma 3, del citato d.P.R., mentre la base imponibile deve essere calcolata ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con l'art. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R.. All'uopo la ricorrente deduce che la connessione oggettiva tra accollo delle obbligazioni concordatarie e trasferimento dell'attivo fallimentare – *“entrambe finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria e inscindibile”*, nonché del pari *“strumenti attraverso i quali si realizza la causa propria del concordato, ovvero il soddisfacimento dei creditori”* – sarebbe tale da non poter ritenere ciascuna delle *“due disposizioni”* espressione di autonoma capacità contributiva, con la conseguenza che l'imposta andrebbe calcolata autonomamente per ciascuna delle due, poi liquidando quella che dà luogo all'imposizione più onerosa, in applicazione dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

Orbene, con decreto n. [REDACTED] il Tribunale di Milano ha omologato la proposta di concordato preventivo in continuità della [REDACTED] [REDACTED] che prevedeva la distribuzione tra due assuntori di *“attivo e passivo della Procedura in specifiche e distinte porzioni (e non, quindi, pro quota)”* (vedi decreto in atti).

La distribuzione tra le due assuntrici dell'attivo e del passivo nelle previste *“specifiche e distinte porzioni”* è avvenuta in concreto mediante la stipula dell'*“Atto di trasferimento dell'azienda [REDACTED] in attuazione del decreto di omologa di concordato preventivo in continuità indiretta*



della società [REDACTED] emesso dal Tribunale di Milano il 15 novembre 2018...", in data 10.4.2019 e dell'"Atto di trasferimento del [REDACTED] dell'azienda [REDACTED] in attuazione del decreto di omologa di concordato preventivo in continuità indiretta della società [REDACTED] emesso dal Tribunale di Milano il 15 novembre 2018...", in data 12.6.2019, entrambi rogati con il previo parere favorevole dei Commissari Giudiziali, che hanno provveduto a darne informazione al giudice delegato.

Nella premessa del primo atto si rappresenta che la [REDACTED] S.p.a...assumerà tutta e l'intera azienda in funzionamento della [REDACTED] (con esclusione dei soli attivi aziendali "non strategici"...e degli impegni relativi ai costi di chiusura e post-chiusura della discarica [REDACTED], tutti destinati all'altro assuntore società [REDACTED],... comprensive delle inerenti passività, rappresentanti l'intero passivo concordatario e fatta sola eccezione di quanto oggetto dell'assunzione da parte di [REDACTED] S.p.A....(l'Azienda [REDACTED])...b) [REDACTED] S.P.A....acquisirà il diverso ramo d'azienda costituito dalle attività di valorizzazione economica della copertura finale della discarica ubicata in [REDACTED] così come previsto dal piano concordatario di [REDACTED] e dalle partecipazioni detenute da [REDACTED] nelle società [REDACTED] in liquidazione e [REDACTED] in liquidazione, nonché degli inerenti impegni relativi ai costi di chiusura e post-chiusura della discarica [REDACTED] e ogni altra obbligazione comunque connessa all'esercizio o alla titolarità della discarica stessa, dai rapporti con due lavoratori dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] ([REDACTED]).". A pagina 5 dell'atto, al punto 1) si stabilisce che "la società [REDACTED] cede e trasferisce ...alla società [REDACTED] che, nella sua qualifica di "assuntore", accetta ed acquista tutta e l'intera Azienda in funzionamento [REDACTED] ...comprensiva delle inerenti passività aziendali,



rappresentanti l'intero passivo concordatario, fatta sola eccezione di quanto oggetto rispettivamente di attribuzione e di assunzione da parte dell'altro assuntore [REDACTED]. Per la identificazione dei singoli componenti dell'attivo e del passivo facenti parte dell'azienda trasferita, l'atto rimanda alle singole voci dell'Attestazione redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3 e 186 bis lett. B, comma 1, L.F., alla Relazione giurata di stima ex art. 160, comma 2, L.F. e alla Relazione del Collegio dei Commissari Giudiziali ex art. 172 L.F., nonché alla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018, procedendo poi all'analitica indicazione degli elementi attivi e passivi ricompresi, "tra l'altro", nell'azienda trasferita. Il punto 2 dell'atto individua il corrispettivo nell'importo risultante dalla differenza tra il valore dell'attivo al 31 dicembre 2018 e il valore del "passivo aziendale inerente concordatario".

Nel secondo atto notarile in data 12.6.2019, a pagina 5, al punto 1) si stabilisce che *"la società [REDACTED] cede e trasferisce ...alla società [REDACTED] che, nella sua qualifica di "assuntore", accetta ed acquista tutto e l'intero ramo di [REDACTED], rappresentato esclusivamente: (i) dall'attività di gestione integrata del sito sul quale sorge la discarica [REDACTED], con ciò intendendosi: a) lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla chiusura definitiva ed alla gestione post-mortem del sito di smaltimento ubicato nel comune di [REDACTED] con ciò facendosi carico di tutte le passività (attuali e potenziali, concordatarie e non) di [REDACTED] relative, collegate, o comunque afferenti agli oneri di chiusura e post-chiusura della discarica [REDACTED] ...e ogni altra passività comunque connessa all'esercizio, alla titolarità o al possesso della discarica di [REDACTED]; fermo restando che l'assunzione delle obbligazioni ...avviene nei limiti e in conformità a quanto stabilito nel decreto di omologazione; b) la realizzazione degli interventi di valorizzazione della copertura definitiva da operarsi presso la discarica di [REDACTED] in conformità con quanto previsto all'interno*



del piano concordatario...; c) la presa in carico dei rapporti con i seguenti lavoratori dipendenti...; d) la proprietà delle attrezzature di cui all'elenco qui allegato sotto la lettera "E"; e (II) dalle seguenti partecipazioni societarie...". Anche in tal caso il corrispettivo viene convenuto in ragione del "contenuto del ramo d [REDACTED] .

Dal tenore dei suddetti atti, risulta pertanto che, in attuazione del concordato, non sono stati trasferiti singoli beni (materiali o immateriali), facenti parte dell'attivo aziendale, a fronte dell'accollo delle passività concordatarie, ma due rami d'azienda, ciascuno con le relative passività ivi individuate, trasferite, contestualmente alle poste attive, in virtù del trasferimento stesso dell'azienda quale bene che si connota per la compresenza di poste attive e passive.

Premesso che non è in contestazione la idoneità delle poste attive a costituire un'azienda quale complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (con riferimento all'attività oggetto di ciascun ramo trasferito, il secondo dei quali individuato *de residuo*) e quindi l'autonomia funzionale di ciascun ramo, deve ritenersi che il trasferimento delle passività inerenti all'azienda consenta di ritenere configurabili le cessioni di ramo d'azienda, atteso che esse sono state effettuate in attuazione e nei limiti del concordato omologato (perciò al netto della falcidia concordataria), il che giustifica, inoltre, la previsione che, in caso di reviviscenza, le passività stralciate non potranno gravare sulle cessionarie, essendo dette passività necessariamente escluse *ab origine* dalle cessioni (attuative del concordato) proprio per effetto della predetta falcidia concordataria.

Nemmeno può sostenersi che il giudice d'appello abbia erroneamente ritenuto tassabile l'atto ai sensi dell'art. 51 del TUIR, sull'assunto che, nel caso di esame, secondo quanto asserito dalla ricorrente, le assuntrici avrebbero effettuato un accollo del passivo non limitato al passivo aziendale. Tale assunto si risolve, invero, nella contestazione, peraltro generica, dell'inerenza di talune (non meglio indicate) passività a ciascuna



delle due attività aziendali trasferite, senza che tale contestazione risulti essere stata precedentemente effettuata dalla ricorrente, sia nelle fasi di merito che negli avvisi di liquidazione impugnati, ove l'Ufficio si è limitato ad affermare che la proposta omologata prevede un accollo, da tassare ex art. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, "a fronte del trasferimento dell'attivo del [REDACTED] dell'azienda Waste" e "a fronte del trasferimento dell'attivo dell'azienda Waste". Inoltre, la deduzione della non inerenza all'impresa di tutti i debiti trasferiti esorbita dal perimetro motivazionale degli atti impugnati, così violando, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. Cass., n. 2802/2024, che richiama Cass., n. 194/2002; Cass., n. 17041/2013; Cass., n. 25319/2017; Cass., n. 907/2018).

Inoltre, la circostanza che i suddetti trasferimenti di ramo d'azienda siano avvenuti in attuazione del decreto di omologa di un concordato con assunzione non esclude l'applicabilità, ai fini dell'imposta di registro, dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, atteso che, come correttamente rilevato dal giudice d'appello, costituisce principio di diritto consolidato, più volte affermato da questa Corte con riferimento al concordato fallimentare con assuntore (estensibile anche al concordato preventivo, proprio con riferimento al quale lo strumento dell'assunzione è stato in origine esplicitamente normato dall'art. 160 della legge fallimentare), quello secondo il quale "il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente



traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli «atti di omologazione» contenuto nella lett. g) del detto articolo ((Cass., Sez. 6⁻⁵, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass., Sez. 6⁻⁵, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1[^], 20 marzo 2018, n. 6983; Cass., Sez. 6⁻⁵, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5[^], 20 novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5[^], 6 maggio 2021, n. 11925)...” (Cass. n. 31530/2023, Cass., n. 32492/2025; Cass., n. 6673/2025; Cass., n. 29955/2023; Cas. n. 27086/2022; Cass., n. 27669/2021). Infatti, “la prevalente tesi pubblicistica valorizza l’aspetto procedurale dell’istituto del concordato e la finalità di rimuovere lo stato di insolvenza, mentre la pronuncia di omologazione integra il momento perfezionativo della fattispecie. Come ribadito da questa Corte, gli effetti del concordato fallimentare non derivano dall’intesa delle parti, caratterizzata da un contenuto remissorio o liberatorio, ma dalla legge, la quale... accorda al decreto di omologazione l’effetto di sovrapporsi agli accordi fra le parti, che di quella <<costituiscono solamente il presupposto e che in essa sono trasfusi e rimangono assorbiti>> ” (Cass. n. 31590/2023). Poiché l’art. 8, lett. a) della sopracitata Tariffa rimanda alle “stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti” traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili ovvero su altri beni e diritti, nel caso di specie, in cui l’oggetto del trasferimento è costituito da due rami d’azienda, corretto appare il richiamo del giudice d’appello all’art. 51, comma 2, del TUIR, ai fini della determinazione del valore dei rami di azienda trasferiti. Tale articolo, al comma 4, prevede un calcolo della base imponibile in ragione della cd valorizzazione al netto delle passività aziendali, così escludendone l’autonoma tassabilità, atteso che, costituendo esse, come le poste attive, parte integrante del compendio aziendale trasferito, vengono normalmente prese in carico dal cessionario (v. Cass., n. 14660/2025; Cass., n. 539/2022; Cass., n. 8786/2017).



Inoltre, condivisibilmente la Corte regionale ha ritenuto in ogni caso dirimente il disposto dell'art. 21, comma 3, del TUIR, ai sensi del quale *"non sono soggetti a imposta gli accolti di debiti e gli oneri contestuali ad altre disposizioni"*. Va, infatti, rilevato che la proposta di concordato, per quanto riportato nel decreto di omologa, prevede la distribuzione di attivo e passivo della procedura tra i due assuntori (poi attuata in concreto mediante gli atti di trasferimento dei due rami d'azienda sopra indicati). Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, formatosi con riferimento al concordato fallimentare ma estensibile al concordato preventivo, nel concordato con assuntore l'assunzione delle passività costituisce *"effetto legale naturale ed imprescindibile, del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura fallimentare... ..Sul piano fiscale, proprio in ragione della dedotta connessione tra beni ceduti al terzo assuntore ed accollo dei debiti del fallimento...deve trovare applicazione la diversa disposizione di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3, alla cui stregua...<<non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni>>...; laddove, con il termine «disposizione» la norma intende riferirsi al concetto di negozio giuridico (o di provvedimento) e, quindi, non a quello di obbligazione e tanto meno a quello di mero vincolo obbligatorio (Cass. del 3.2.2022, n. 3315; Cass., 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., 7 giugno 2004, 5 n. 10789; Cass., 19 novembre 1987, n. 8508, con riferimento al dpr n. 634 del 1972, art. 20). ...L'accollo non costituisce pertanto, nel caso in esame, un atto negoziale a sé stante e autonomo, ... ma un atto accessorio e dovuto, alla stregua di una clausola negoziale del debito (accollato), oggetto dell'atto di concordato in esame, come tale non autonomamente sottoponibile all'imposta di registro. ...Muovendo da tali considerazioni, quindi, è stato rilevato come l'accollo delle passività, trovando ragione non solo nel trasferimento dei beni ceduti all'assuntore, ma soprattutto nell'accordo complessivo omologato, non possa assumere una propria*



autonomia ai fini del registro, né la connessione fra l'una e l'altra prestazione ha carattere meramente pattizio, non intrinseco e necessario, come affermato dal risalente indirizzo di legittimità (4520 del 11/08/1982; Cass. n. 4044 del 10/07/1984; Cass. n. 4665 del 23/05/1990), tenuto conto che il decreto di omologazione del concordato fallimentare è atto autoritativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma in obbligo giuridicamente vincolante, per l'imprenditore e per tutti i creditori, la proposta originaria sicché non trova applicazione il secondo comma dell'art. 21 TUR, ove prevede la tassabilità di una delle prestazioni più onerose.” (Cass., n. 31530/2023).

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna l'Agencia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in 13.893,00 euro per compensi professionali, oltre 200,00 euro per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.1.2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

